Allegato A alla Deliberazione n. 89 del 03/11/2026

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SPORT A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA DI MINORI CON DISABILITÀ O IN CONDIZIONE DI SOVRAPPESO O OBESITÀ CON COMPLICANZE

STAGIONE SPORTIVA 2026-2027

Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore

(L.R. Emilia-Romagna 31 maggio 2017, n. 8 – D.G.R. n. 1235 del 20/07/2026 – D.D. n. 19739 del 13/10/2026)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'ASP "San Vincenzo de' Paoli" (di seguito "ASP"), in qualità di soggetto gestore dei servizi sociali ed educativi per conto dei Comuni soci di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore, in attuazione del Contratto di servizio 2026-2030, indice il presente Avviso pubblico per l'individuazione delle famiglie beneficiarie e l'erogazione dei Voucher sport finanziati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. n. 1235/2026.

2. Il Voucher è un contributo economico a fondo perduto destinato a sostenere le famiglie nelle spese per la partecipazione dei figli minori con disabilità, o in condizione di sovrappeso o obesità con complicanze, a corsi o attività motorie e sportive relative alla stagione sportiva 2026-2027, al fine di favorirne l'avvio o la prosecuzione della pratica sportiva, prevenire l'abbandono e promuovere il benessere psicofisico e l'inclusione sociale.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Avviso è adottato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 12 (predeterminazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di vantaggi economici);

b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 71, 75 e 76;

c) D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE);

d) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

e) Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

f) D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, art. 4 (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RASD) e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4 e 5, comma 1, lett. t) (Codice del Terzo Settore);

g) L.R. Emilia-Romagna 31 maggio 2017, n. 8, "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", e Piano triennale dello Sport 2024-2026 (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 161 del 16/04/2024);

h) L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2, e L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 12;

i) D.G.R. Emilia-Romagna n. 780/2013 ("Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso");

j) D.G.R. Emilia-Romagna n. 1235 del 20/07/2026, di approvazione dell'Avviso regionale per il trasferimento a Comuni e Unioni di Comuni di risorse per sostenere l'accesso dei minori alla pratica motoria e sportiva – Anno 2026;

k) Determinazione dirigenziale regionale n. 19739 del 13/10/2026, di assegnazione delle risorse agli Enti locali (acquisita al protocollo dell'ASP n. 2519 del 20/10/2026).

Art. 3 – Risorse disponibili

1. Con la Determinazione dirigenziale n. 19739/2026 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato ai Comuni del territorio, in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2026, le seguenti risorse, corrispondenti a Voucher del valore unitario massimo di € 250,00:

Comune	**Prot. domanda regionale**	**Popolazione residente al 01/01/2026**	**N. voucher assegnati**	**Risorse assegnate**
Santa Sofia	PG/2026/909537	4.027	2	€ 500,00
Galeata	PG/2026/909663	2.564	1	€ 250,00
Civitella di Romagna	PG/2026/909494	3.629	2	€ 500,00
Premilcuore	PG/2026/909680	674	1	€ 250,00
Totale		**10.894**	**6**	**€ 1.500,00**

2. Le risorse di ciascun Comune sono destinate esclusivamente ai nuclei familiari residenti nel medesimo Comune. I Voucher sono assegnati, per ciascun Comune, secondo l'ordine della relativa graduatoria e fino a concorrenza delle risorse regionali assegnate.

3. Le Amministrazioni comunali, in esito all'istruttoria e sulla base del numero delle domande ammissibili e non finanziate, valuteranno la possibilità di disporre ulteriori finanziamenti, in relazione alle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, per lo scorrimento delle graduatorie secondo quanto previsto all'art. 9. Il presente Avviso non costituisce in alcun modo impegno dei Comuni a disporre tali ulteriori risorse.

Art. 4 – Beneficiari e requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso, alla data di presentazione della domanda, di tutti i seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica in uno dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna o Premilcuore (e dunque nella Regione Emilia-Romagna) del richiedente e del minore;

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario, ovvero ISEE minorenni ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013) in corso di validità **non superiore a € 30.000,00**;

c) presenza, nello stato di famiglia, di un minore di **età compresa tra 6 e 17 anni** (che abbia compiuto il sesto anno e non abbia compiuto il diciottesimo anno di età) che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

c.1) **disabilità certificata mediante verbale INPS** (verbale di accertamento dell'invalidità civile e/o dell'handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero certificato della valutazione di base ai sensi del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62);

c.2) **condizione di sovrappeso o obesità con complicanze**, a fronte della quale sia stata data indicazione di svolgere attività motoria o sportiva dal medico competente, ossia, a seconda dei casi, dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta o dal medico del team di secondo livello per bambini sovrappeso o obesi attivo presso l'AUSL, ai sensi del modello regionale di cui alla D.G.R. n. 780/2013.

2. La domanda è presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela legale del minore.

3. Ciascun nucleo familiare può presentare **una sola domanda per ciascun minore** in possesso dei requisiti. Qualora nel nucleo siano presenti più minori in possesso dei requisiti, è presentata una domanda distinta per ciascuno di essi.

Art. 5 – Entità del Voucher e spese ammissibili

1. Il Voucher ha un valore **massimo di € 250,00** per ciascun minore e può coprire fino al 100% della spesa effettivamente sostenuta e documentata. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a € 250,00, il Voucher è corrispondentemente ridotto all'importo della spesa documentata.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla famiglia per l'iscrizione e la partecipazione del minore a corsi o attività motorie e sportive relative alla **stagione sportiva 2026-2027**, erogate da:

a) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2021;

b) Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che esercitano attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t), del medesimo decreto.

3. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le quote di iscrizione, le quote associative e di tesseramento strettamente connesse alla partecipazione all'attività, e le rette di frequenza dei corsi. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, per il trasporto, per visite e certificazioni mediche, nonché le spese relative ad attività erogate da soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

4. Il Voucher non può essere riconosciuto per la quota di spesa già coperta da altri contributi pubblici o privati concessi per la medesima finalità; in tal caso è ammessa a contributo la sola spesa residua a carico della famiglia, nel limite di € 250,00.

5. Il Voucher, avendo come beneficiari finali nuclei familiari che non esercitano attività economica, non si configura come aiuto di Stato.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere redatta esclusivamente utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (Allegato B), debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla documentazione di cui all'art. 7, e deve pervenire all'ASP **dal giorno 5 novembre 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2026**, con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it**, indicando nell'oggetto "Domanda Voucher Sport 2026-2027";

b) a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo **servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it**, allegando la domanda sottoscritta e la copia di un documento di identità in corso di validità;

c) mediante consegna a mano presso l'Ufficio dell'ASP, Via Unità d'Italia n. 49, 47018 Santa Sofia (FC), negli orari di apertura al pubblico.

d) presso gli uffici dello sportello Unico dell'ASP nei giorni e negli orari di apertura in ciascun Comune;

2. Fa fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ASP (ricevuta di consegna PEC, data di ricezione della e-mail o timbro di protocollo). Le domande pervenute oltre il termine non sono ammesse. L'ASP non risponde di eventuali disguidi non imputabili a sé stessa.

3. Il modulo di domanda e il presente Avviso sono disponibili sul sito istituzionale dell'ASP e sui siti istituzionali dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore, nonché in formato cartaceo presso la sede dell'ASP e gli Sportelli sociali comunali, presso i quali è possibile ricevere assistenza nella compilazione.

Art. 7 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2:

a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (non necessaria in caso di sottoscrizione con firma digitale o di consegna a mano con sottoscrizione in presenza del dipendente addetto);

b) per i minori di cui all'art. 4, comma 1, lett. c.1): copia del verbale INPS attestante la disabilità; è facoltà del richiedente oscurare le parti relative alla diagnosi, purché rimangano leggibili gli estremi del verbale, i dati del minore e l'esito dell'accertamento;

c) per i minori di cui all'art. 4, comma 1, lett. c.2): attestazione o prescrizione del medico competente (MMG, PLS o medico del team di secondo livello AUSL) recante l'indicazione allo svolgimento di attività motoria o sportiva in relazione alla condizione di sovrappeso o obesità con complicanze;

d) ove già disponibile, la documentazione di iscrizione e di pagamento di cui all'art. 10, comma 2; in tal caso la domanda vale anche quale rendicontazione della spesa.

2. Il valore ISEE è dichiarato nella domanda indicando il numero di protocollo della DSU; l'ASP ne verifica la corrispondenza mediante consultazione della banca dati INPS.

Art. 8 – Istruttoria e formazione delle graduatorie

1. L'ASP verifica la regolarità formale delle domande e il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare per elementi non essenziali, l'ASP, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, invita il richiedente a regolarizzarla o integrarla entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata non ammissibile. Non sono comunque regolarizzabili la mancata sottoscrizione della domanda e il difetto dei requisiti alla data di presentazione.

3. Per ciascun Comune è formata una distinta graduatoria delle domande ammissibili, ordinata secondo il valore ISEE crescente. A parità di valore ISEE, è data precedenza al minore con disabilità certificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c.1); in caso di ulteriore parità, prevale la domanda pervenuta per prima secondo l'ordine di protocollo.

4. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile del Servizio dell'ASP entro il 15 dicembre 2026 e sono pubblicate all'Albo pretorio online dell'ASP e sui siti dei Comuni interessati. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui *«È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati»*, le graduatorie sono pubblicate riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; l'ASP comunica comunque l'esito a ciascun richiedente all'indirizzo indicato in domanda.

5. Sono assegnatarie del Voucher, per ciascun Comune, le domande collocate in posizione utile fino alla concorrenza del numero di Voucher indicato all'art. 3. Le restanti domande ammissibili sono collocate in graduatoria come "ammissibili non finanziate".

Art. 9 – Ulteriori finanziamenti e scorrimento delle graduatorie

1. Le graduatorie restano valide fino alla conclusione della stagione sportiva 2026-2027.

2. In caso di rinuncia, decadenza o revoca, nonché in presenza di economie derivanti dalla riduzione del Voucher ai sensi dell'art. 5, comma 1, le risorse resesi disponibili sono utilizzate, nei limiti consentiti dall'Avviso regionale, per lo scorrimento della graduatoria del medesimo Comune.

3. Le Amministrazioni comunali, valutato il numero delle domande ammissibili e non finanziate, possono disporre, con propri atti e nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, ulteriori finanziamenti da destinare allo scorrimento della graduatoria del proprio territorio, alle medesime condizioni e per il medesimo importo massimo previsti dal presente Avviso. In tal caso l'ASP procede allo scorrimento secondo l'ordine di graduatoria e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 10 – Rendicontazione e liquidazione

1. Gli assegnatari del Voucher devono trasmettere all'ASP, con le modalità di cui all'art. 6, **entro e non oltre il 29 gennaio 2027**, la documentazione di spesa di cui al comma 2, qualora non già allegata alla domanda. Per gli assegnatari a seguito di scorrimento, il termine è indicato nella comunicazione di assegnazione.

2. La documentazione di spesa è costituita da:

a) attestazione di iscrizione del minore al corso o all'attività, rilasciata dal soggetto erogatore, recante denominazione, codice fiscale, numero di iscrizione al RASD o al RUNTS, disciplina praticata e periodo di svolgimento nella stagione sportiva 2026-2027;

b) ricevuta o fattura quietanzata, intestata al genitore/tutore richiedente e riferita al minore, riportante il costo totale dell'iscrizione e della frequenza al lordo del Voucher, ovvero altra idonea documentazione di pagamento tracciabile;

c) ogni altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria per la liquidazione del Voucher.

3. L'ASP, verificata la regolarità della documentazione, liquida il Voucher in unica soluzione, nell'importo pari alla spesa documentata e comunque non superiore a € 250,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente (IBAN) intestato o cointestato al richiedente indicato in domanda. Su espressa delega del richiedente contenuta nella domanda, il Voucher può essere liquidato direttamente al soggetto erogatore dell'attività a riduzione della quota dovuta dalla famiglia.

4. La mancata trasmissione della documentazione entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio.

5. La liquidazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse regionali trasferite ai Comuni e messe a disposizione dell'ASP.

Art. 11 – Controlli, decadenza e revoca

1. L'ASP effettua, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, anche mediante consultazione delle banche dati INPS, anagrafiche e dei registri RASD e RUNTS.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo decreto in ordine alle responsabilità penali. Le somme indebitamente percepite sono recuperate.

3. La documentazione relativa ai beneficiari è conservata agli atti dell'ASP ed è messa a disposizione della Regione Emilia-Romagna in caso di controlli da quest'ultima disposti.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento è l'ASP "San Vincenzo de' Paoli", con sede in Via Unità d'Italia n. 49, 47018 Santa Sofia (FC). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile all'indirizzo info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it .

2. I dati personali, ivi compresi i dati relativi alla salute del minore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso, sulla base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, per le categorie particolari di dati, per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento e art. 2-sexies, comma 2, lett. m) e s), del D.Lgs. n. 196/2003). Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla domanda.

3. I dati sono trattati con modalità cartacee e informatiche da personale autorizzato, possono essere comunicati ai Comuni di residenza, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri soggetti pubblici competenti per finalità di controllo e rendicontazione, nonché al soggetto erogatore dell'attività in caso di delega al pagamento diretto, e non sono oggetto di diffusione salvo quanto previsto all'art. 8, comma 4. I dati sono conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e per i successivi termini previsti dalla normativa in materia di conservazione degli atti amministrativi.

4. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento rivolgendosi al Titolare o al RPD, e hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e informazioni

1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è l'Avv. Paola Zucchi, Responsabile del Servizio dell'ASP.

2. Informazioni possono essere richieste all'ASP, tel. 0543972258, e-mail servizisociali@asp-san-vincenzodepaoli.it, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, nonché agli Sportelli sociali dei Comuni di residenza.

3. Avverso il presente Avviso e i provvedimenti conseguenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 14 – Pubblicità e disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità" del sito istituzionale dell'ASP, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sui siti istituzionali dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore.

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale delle disposizioni del presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'Avviso regionale approvato con D.G.R. n. 1235/2026 e alla normativa vigente.

3. L'ASP si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o in conseguenza di diverse indicazioni regionali, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Santa Sofia, 03/11/2026

Il Responsabile del Servizio

Avv. Paola Zucchi

Firmato digitalmente da:
Zucchi Paola
Firmato il 04/11/2026 14:30
Seriale Certificato: 5050437
Valido dal 06/11/2025 al 06/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA